



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 25 del 04/05/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: Adeguamento delle misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO che tutto il territorio nazionale risulta coinvolto nell'emergenza connessa al contagio da COVID-19 (Coronavirus);

VISTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare art. 2 comma 1 lettera f);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» del 09/03/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus pubblicato sulla G.U. 62 dell'11 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020 che dispone la proroga sino al 13 aprile dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato sulla G. U. 97 dell'11 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 del 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n. 9 del 14 marzo 2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 del 25.03.2020, n. 13 del 25.03.2020, n. 14 del 03.04.2020, n. 15 del 03.04.2020, n. 16 del 03.04.2020, n. 17 del 03.04. 2020, n. 18 del 03.04. 2020 e n. 19 del 13 aprile 2020;

DATO ATTO che in relazione alle sopra citate disposizioni, il Comune di Porto Torres ha adottato opportune misure di sostegno alla popolazione tentando, al contempo, di veicolare adeguatamente il contenuto delle nuove indicazioni;

VISTE le ordinanze sindacali contingibili e urgenti n. 7, 8 e 9 del 11.03.2020, n. 10 del 13.03.2020, n. 11 del 21.03.2020, n.12 del 23.03.2020, n. 15 del 03.04.2020, n. 16 del 05.04.2020, n. 18 del 06.04.2020 e n. 20 del 10.04.2020 e n. 24 del 29.04.2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020 *“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, con efficacia dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020;

CONSIDERATO necessario adottare nuove prescrizioni sull'intero territorio comunale, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini; salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

RITENUTO di poter adeguare il livello delle restrizioni, che erano state giustificate nelle precedenti ordinanze dalla necessità di perseguire un efficace diradamento sociale, alle disposizioni generali del DPCM del 26 aprile 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 5 e 54 comma 4 TUEL disciplinano le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'art.32 della Legge n .833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO pertanto di dover intervenire a tutela della salute, intesa anche come sano sviluppo psicofisico, dei bambini, degli adolescenti, dei disabili e della popolazione in generale;

VISTA la “Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza” (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176;

EVIDENZIATI in particolare gli artt. 3, 6, 12, 27 della suddetta Convenzione, i quali sanciscono, tra le altre cose, *che in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente; che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, deve avere la priorità l'interesse del bambino; che i bambini hanno diritto ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e che gli adulti hanno il corrispondente dovere di tenerne in adeguata considerazione le opinioni; che gli Stati riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale;*

CONSIDERATO che è necessario evitare assembramenti di persone, con obbligo di:

- predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio,
- prevedere l'applicazione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

VISTI:

- l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare gli articoli 50, commi 4 e 5, e l'articolo 54;

VISTO lo statuto comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari;

Conformemente a quanto sancito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020;

ORDINA

Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, le ordinanze n.7, 8 e 9 del 11.03.2020, n. 10 del 13.03.2020, n. 11 del 21.03.2020,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

n.12 del 23.03.2020, n. 15 del 03.04.2020, n. 16 del 05.04.2020, n. 18 del 06.04.2020, n. 20 del 10.04.2020 e n. 24 del 29.04.2020, adottate ad integrazione delle disposizioni ministeriali al fine di arginare il diffondersi a livello locale del Covid-19, sono efficaci laddove non confliggono con il presente provvedimento.

1. È consentito l'accesso del pubblico ai parchi, ai giardini pubblici, lungomare e piste ciclabili, condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 1 lettera d) del DPCM del 26 aprile 2020: *“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”*, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; **le aree attrezzate per i giochi dei bambini sono chiuse.**

2. E' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria all'aperto in luogo pubblico a piedi e in bicicletta, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività motoria e di almeno un metro per ogni altra attività.

3. Al fine di garantire ai bambini e ai diversamente abili condizioni di vita adeguate ad un sano sviluppo fisico, mentale, morale e sociale, fermo restando il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, nonché l'obbligo di mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, si considerano come motivati da necessità inderogabile, quindi in ossequio a quanto disposto all'art. 1 comma 1, lettera a) del DPCM del 10 Aprile 2020, tutti quegli spostamenti, all'interno del territorio comunale di Porto Torres, di bambini e disabili, accompagnati da altri componenti maggiorenni appartenenti allo stesso nucleo familiare, volti a favorire la loro frequentazione di spazi all'area aperta.

4. È consentito lo spostamento dalle abitazioni di proprietari, locatari o usufruttuari di poderi, orti, vigneti e colture ortofrutticole in genere per la conduzione hobbistica dei suddetti terreni. Il terreno dovrà trovarsi nella disponibilità del proprietario o conduttore che potrà raggiungere la campagna con l'intero nucleo familiare, anche a bordo dello stesso veicolo, e ciò allo scopo di favorire la frequentazione di spazi all'area aperta da parte di bambini e di adulti. Si dovrà assicurare la cura e la pulizia dei terreni, e in particolare lo sfalcio delle erbacce prima dell'inizio della stagione ad elevato rischio incendi e potrà svolgersi inoltre attività motoria e/o sportiva. Lo spostamento nei suddetti terreni permetterà, anche, di ridurre i rischi di assembramenti nelle aree urbane e i contatti tra persone estranee, ovvero che fanno parte di nuclei familiari diversi. Rimane pertanto vietato organizzare incontri e radunarsi con persone estranee al nucleo familiare, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1 comma 1, lett. a) del DPCM del 26 aprile 2020 in merito agli spostamenti volti ad incontrare propri congiunti.

5. E' inoltre consentito spostarsi tra componenti di uno stesso nucleo familiare, anche al di fuori dei confini del comune di residenza, per raggiungere seconde case di proprietà o in affitto, al fine di poter procedere al miglioramento e cura del bene come pure per la cura e manutenzione di imbarcazioni o aeromobili;

6. È fortemente raccomandato ai cittadini, fatta eccezione per i minori di anni 6 e per i soggetti con forme di disabilità non compatibili, di indossare idonee protezioni delle vie respiratorie e garantire il distanziamento fisico. Per idonee protezioni è da intendersi le mascherine di comunità, ovvero le mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera che, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Le medesime protezioni delle vie respiratorie, sono obbligatorie sull'intero territorio comunale nei luoghi confinati aperti al pubblico (ad es. locali pubblici, attività commerciali e comunque luoghi chiusi in genere), inclusi i mezzi di trasporto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico.

7. E' consentita la riapertura dei mercati settimanali del martedì (il mercatino di Largo Sabelli sarà spostato in **piazza della Renaredda**) e del giovedì (**piazza Donatori del Sangue**) e in generale tutti i mercati rionali, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e dell'uso di guanti monouso e mascherine da parte degli operatori commerciali e dei clienti.

I banconi di vendita dovranno essere posizionati ad almeno tre metri di distanza l'uno dall'altro, rimanendo in capo agli esercenti l'obbligo di far rispettare agli acquirenti le distanze di sicurezza per evitare assembramenti.

8. E' consentito l'accesso all'ecocentro comunale di via Fontana Vecchia, per il conferimento diretto di tutte le frazioni oggetto di circuito di raccolta (con particolare riferimento agli sfalci, imballaggi, ingombranti, RAEE ed ai rifiuti pericolosi). L'orario di apertura dell'area rimane invariato, con ingresso di massimo due utenti per volta, che dovranno indossare gli strumenti di protezione individuali (guanti monouso e mascherine protettive). Il flusso di ingresso e di uscita sarà regolato dagli operatori dell'ecocentro comunale che dovranno garantire, in ogni tempo e condizione, tutte le misure necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 secondo quanto stabilito dalla normativa, nonché l'obbligo di mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale e l'uso dei dispositivi di protezione individuali.

9. Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tra cui l'uso di mascherine e guanti "usa e getta".

Le suddette attività di vendita devono osservare la chiusura nella giornata di domenica e festivi.

AVVERTE CHE

Con specifico riferimento al regime sanzionatorio, si applicano le norme di cui all'art. 4 del D.L. n.19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, quali organi di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto nel presente provvedimento.

DISPONE

Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Marcello Garau;

La pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e ne sarà data ampia diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

La notifica della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- Alla Società Ambiente2.0 s.c.a.r.l.;
- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna;
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
- All'ATS Sardegna ASSL Sassari;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Alla Questura di Sassari;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- All'Ufficio Manutenzioni del Comune;
- All'Ufficio Ambiente del Comune;
- Al Comando di Polizia Locale;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO